



1565/11
Sent. N.
Spediz. 17.5.11
Depos. 12 LUG. 2011
R.G. 9178/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Piero Rocchetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.L.9178/2010 promossa da:

....., elettivamente domiciliata in Torino, C.so Francia n.24, presso lo studio dell'Avv. Alessio Ariotto che la rappresenta e difende per delega in atti.

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MIUR USR del Piemonte, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. Gianluca Lombardo- dirigente del Miur- e dalla dott.essa Concetta Parafioriti, dipendente dello stesso Ministero, ex art 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, V. Coazze n.18.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: nullità contratti a tempo determinato, pagamento somme.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 8 ottobre 2010, ritualmente notificato, conveniva in giudizio MIUR USR del Piemonte, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, esponeva:

- di avere prestato attività lavorativa in qualità di docente presso diversi istituti di Torino con contratti a tempo determinato a far data dal 2003/2004 fino al 2009/2010.
- di essere sempre stata retribuita con il salario di prima fascia;





- di rappresentare, tale circostanza, una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato non voluta dalla normativa europea.

Tanto esposto chiedeva che fosse:

- accertato e dichiarato il diritto a vedere convertito il suo contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato con conseguente condanna alle differenze retributive pari a € 5.609,61.

- In subordine che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al risarcimento del danno per € 5.609,61, con conseguente condanna della convenuta.

- In estremo subordine che venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'aumento del 2,50% della retribuzione ogni due anni di lavoro ex art 53 legge 312/80 alle dipendenze della amministrazione convenuta.

Con il favore delle spese.

Resisteva l'Amministrazione convenuta, contestando gli assunti avversari e chiedendo la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

All'udienza del 17 maggio 2011, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da separato dispositivo di sentenza di cui veniva data lettura.

Motivi della decisione

1) Con riferimento alla domanda di conversione del rapporto di lavoro

La ricorrente è stata dipendente del Ministero dell'Istruzione (M.I.U.R.) in forza di successivi contratti di lavoro subordinati a tempo determinato con mansioni di docente (classe di concorso A060/AD01) nei periodi indicati nel ricorso introduttivo (al quale integralmente si rinvia).

Evidenza di avere svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo tuttavia retribuzioni differenti (per una differenza in peggio pari a complessivi € 5.609,61).

Ora, la norma che regola il contratto a tempo determinato nel settore della scuola è l'art 4 della legge n. 124/99, disposizione di legge che prevede che "(...) 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia



possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di **supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge. 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. 8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto,

nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti. 9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. 10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. (...)"

I contratti venivano stipulati ai sensi del comma 2 e del comma 3 del citato art. 4, né la parte ricorrente contestava la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

Come affermato in causa analoga dall'interstato Tribunale (sent. n. 3252/10, RGL n. 1495/10, giudice dott.ssa Fierro) "(...) il sistema di reclutamento del personale della scuola è sottratto alla disciplina generale del contratto di lavoro per la sua intrinseca specialità: gli incarichi a tempo determinato nella scuola si configurano come un progressivo sistema di reclutamento che dovrebbe fisiologicamente concludersi con l'assunzione in ruolo e la conseguente ricostruzione di carriera. Inoltre l'art. 11 d.lgs. 368/2001, successivo alla legge speciale che disciplina in modo organico e compiuto i rapporti a termine dei dipendenti dell'amministrazione scolastica, non menziona la legge 124/99 tra quelle oggetto di abrogazione. Infine non può ritenersi che la disciplina speciale sia incompatibile con quella generale poiché la razionalità della coesistenza delle due discipline discende dalla peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione ed in particolare della regola costituzionale dell'accesso



mediante concorso. L'antinomia esistente tra il d.gs. 368/01 e la legge 124/99 e successive modifiche va decisa con la prevalenza della legge speciale dovendo applicarsi il principio "lex posterior generalis non derogat priori speciali" che si giustifica per la migliore aderenza della norma speciale alle caratteristiche proprie della fattispecie oggetto della sua previsione. Il principio predetto infatti deve cedere alla regola dell'applicazione della legge successiva solo quando dalla lettera o dal contenuto della legge generale successiva si evinca la volontà di abrogare la legge speciale anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da tendere inconcepibile la coesistenza tra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva, volontà non rinvenibile nel d.lgs. 368/01. Dall'affermata specialità della disciplina dei contratti a termine nella scuola discende la conseguenza che la questione non può essere posta nei termini prospettati dalla ricorrente, ed in particolare della compatibilità dell'assenza dell'obbligo di conversione del contratto con il diritto comunitario ed in ogni caso della attenta valutazione dell'esistenza di una idonea misura risarcitoria, poiché manca il presupposto per il sorgere del diritto al risarcimento dei danni necessariamente consistente nell'abuso della successione dei contratti essendo di contro la stipulazione dei contratti avvenuta nel pieno rispetto delle norme speciali. Per completezza di motivazione si osserva che in ogni caso tanto la corte costituzionale quanto la corte di giustizia si sono pronunciate in merito al divieto di trasformazione del contratto con affermazioni che depongono in senso contrario alle tesi esposte nel ricorso introduttivo.

Nella sentenza 89/2003 la corte costituzionale, respingendo la questione di legittimità dell'art. 36 comma 2 d.lgs. 165/2001 nella parte in cui esclude la possibilità di costituire rapporti a tempo indeterminato per effetto della violazione di disposizioni imperative riguardanti l'impiego o l'assunzione di lavoratori, ha affermato che "l'esistenza di tale principio posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di per sé rende palese la non omogeneità delle situazioni poste a confronto e



giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio in luogo della conversione in rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati."

La corte di giustizia nella sentenza 7 settembre 2006 causa C-180/04 (sentenza Vassallo) ha parimenti affermato la compatibilità del divieto di trasformazione del contratto con la direttiva 1999/70 sancendo il seguente principio : " L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un'altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico."

Né può ritenersi che la disciplina speciale delle assunzioni a termine nel comparto scuola contrasti con l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70 essendo consentito ai legislatori degli stati membri di valutare situazioni particolari che impongano discipline del contratto a termine diverse. Nella specie la particolarità dei contratti a tempo determinato nel settore scuola discende direttamente dalla funzione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori addetti a tale settore, cioè quella di garantire il diritto allo studio ed alla istruzione consacrato negli articoli 33 e 34 della Costituzione.

Dal punto di vista della finalizzazione dell'attività lavorativa appare quindi perfettamente legittimo e ragionevole che l'ordinamento interno anteponga l'esigenza di garantire comunque la continuità del servizio scolastico attribuendosi il diritto di coprire i vuoti di organico con supplenze ed incarichi annuali rispetto a quella di evitare l'abuso della successione di rapporti a termine. Dal punto di vista soggettivo poi la posizione dei lavoratori a termine del settore scuola, certamente meno garantita dal punto di vista della specificazione delle ragioni che giustificano la temporaneità della prestazione, appare comunque controbilanciata dall'inserimento nelle graduatorie che è finalizzata alla auspicata assunzione con contratto a tempo indeterminato che comporterà anche la ricostruzione della carriera con ripristino ex tunc della posizione retributiva. (...)"

La domanda principale deve pertanto essere respinta.

2) con riferimento alla domanda risarcitoria

La domanda risarcitoria deve parimenti essere respinta, stante la legittimità della condotta dell'amministrazione, che applicava la speciale disciplina dettata per i rapporti a tempo determinato.

3) quanto alla richiesta di attribuzione degli aumenti del 2,50% riconosciuti agli insegnanti di religione

Anche la domanda di accertamento del diritto agli aumenti retributivi pari al 2,50% della retribuzione percepita ogni due anni di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione non è fondata.

L'art. 53 della legge n. 312/80 prevedeva che "(...) Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il

trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione. Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale. (...)(...). Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra. (...)"

Gli aumenti periodici del 2,5% per espressa previsione legislativa non erano pertanto applicabili ai supplenti, ma soltanto ai docenti con incarico a tempo indeterminato ex lege n. 282/69.

La figura del docente incaricato veniva soppressa dall'art. 3 del D.L. n. 281/81 – "(...) Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo al conferimento di nessun nuovo incarico al personale docente e non docente, (...). Alla copertura delle cattedre e dei posti che, in base alla vigente normativa, darebbe luogo al conferimento di nuovi incarichi, si provvede, per il predetto anno scolastico 1981-82, soltanto mediante il conferimento di supplenze. (...). Per la copertura delle cattedre e dei posti di cui al precedente comma, che siano disponibili entro il 31 dicembre 1981 e per l'intera durata dell'anno scolastico 1981-82, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, (...). Le cattedre ed i posti conferiti, ai sensi del precedente comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre 1981, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto. (...)"

In ogni caso l'art. 602 del D.Lgs. n. 297/94 prevede che "(...) 1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo,



amministrativo, tecnico ed ausiliario è disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico e dalle loro eventuali successive modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'art. 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. (...)", per cui il trattamento economico del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è rimesso alla contrattazione collettiva.

Vero è che gli scatti in questione venivano riconosciuti agli insegnanti di religione, ma soltanto a quelli che stipulavano senza soluzione di continuità due contratti di durata annuale (dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo), requisito che comunque non sussisteva in capo alla ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.

La complessità della causa induce lo scrivente alla compensazione delle spese.

Viene fissato il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.

Respinge il ricorso.

Compensa le spese di causa.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

Torino, 17 maggio 2011

IL CANCELLIERE
Dr. Roberto ASTOLFI

Il Giudice
Dr. Piero Rocchetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 17/5/11

IL CANCELLIERE
Dr. Roberto ASTOLFI

